

Comune di Regalbuto

SETTORE MANUTENZIONE E PATRIMONIO

Servizio di Protezione Civile

Piazza V. Veneto n.1
Tel. 0935 911311- Fax 0935 911360

COMUNE DI REGALBUTO

12 MAG. 2021

PROT. N° 10092

Prot. _____ del _____

OGGETTO: Trasmissione ordinanza sindacale N.° 41 del 12-05-2021.

ALLA PREFETTURA – Ufficio Territoriale del Governo

ENNA

protocollo.prefen@pec.interno.it

AL LIBERO CONSORZIO DI ENNA

Servizio Protezione Civile

ENNA

protocollo@pec.provincia.enna.it

AL DIPARTIMENTO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

PALERMO

dip.protezionecivile@pec.regione.sicilia.it

AL DIPARTIMENTO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Servizio Sicilia Orientale

ENNA

dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it

AL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

ENNA

com.enna@cert.vigilfuoco.it

ALL'ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DELLE FORESTE

ENNA

irfen.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it

ALL'A.N.A.S. S.p.A., Compartimento di Palermo

PALERMO

anas.sicilia@postacert.stradeanas.it

ALLA SOCIETA' ACQUENNA S.c.p.a.

ENNA

acquaenna@pec.acquaenna.it

ALLA SOCIETA' AMBIENTE E SERVIZI

REGALBUTO

saes@arubapec.it

ALLA STAZIONE DEI C.C. DI

REGALBUTO

ten24453pec.carabinieri.it

AL COMANDO VV.UU. DI

REGALBUTO

poliziamunicipalecomuneregalbuto.en@pec.it

AL DISTACCAMENTO FORESTALE DI

AGIRA

dagira.foreste@regione.sicilia.it

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI

CENTURIPPE

comunecenturipe@pec.it

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI

CATENANUOVA

info@pec.comune.catenanuova.en.it

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI

TROINA

/ comunetroina@legalmail.it

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI

GAGLIANO CASTELFERRATO

protocollo@pec.comunegaglianocastelferrato.en.it

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI

AGIRA

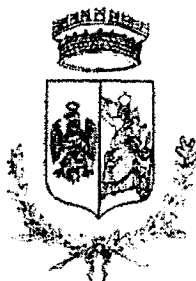
protocollo_comune_agira@legalmail.it

Unitamente alla presente, per opportuna conoscenza e per gli eventuali adempimenti di rispettiva competenza, si trasmette copia ordinanza sindacale n. 41 del 12-05-2021 inerente la prevenzione incendi nelle campagne, boschi etc. per l'anno 2021.

Regalbuto, 12-05-2021

IL DIRIGENTE
(Geom. Giuseppe Amore)

IL SINDACO
(Francesco BIVONA)

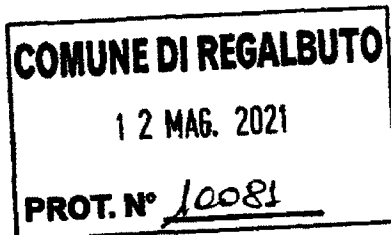


Comune di Regalbuto

SETTORE MANUTENZIONE E PATRIMONIO

Servizio di Protezione Civile

Piazza V. Veneto n.1
Tel. 0935 911311- Fax 0935 911360



Ordinanza del Sindaco

Ordinanza, n. 41 del 12-05-2021

Oggetto: MISURE PER LA PREVENZIONE INCENDI STAGIONE 2021.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art.15 della Legge 24 Febbraio 1992, n. 225 il Sindaco è autorità comunale di Protezione Civile;
- il territorio comunale è in buona parte ricoperto da sterpaglie, erba, rami anche sui bordi stradali;
- tale condizione oltre a causare problemi di ordine igienico sanitario, in quanto favorisce il proliferare di insetti e topi, determina rischi per la pubblica incolumità in particolar modo nel periodo estivo con l'insorgenza ed il propagarsi d'incendi che oltre ad incidere sul decoro del Comune costituiscono nocumento igienico-sanitario;
- le caratteristiche orografiche, climatiche e vegetali del territorio comunale (collinare con alcune aree relativamente pianeggianti ma altre particolarmente acclivi) sono tali da poter far innescare incendi di particolare gravità e tali da compromettere la pubblica incolumità.

ACCERTATO che l'abbandono e l'incuria, da parte dei privati, di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno della cinta urbana, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e di sterpaglia, che, per le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi.

RITENUTA la necessita di effettuare interventi di prevenzione, nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi.

VISTO il T.U. della Legge di P.S. 18/06/1931, n°773 e ss.mm.ii.;

VISTE le Leggi Regionali n°16 del 06/04/1996 e n° 14 del 31/08/1998 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 21/11/2000, n°353 recante la "Legge quadro in materia di incendi boschivi" e s.m.i che all'art. 10 prescrive " Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.";

VISTO il D.L.vo n°267 del 18/08/2000 e s.m.i che dispone in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

Ordinanza Sindacale n° 41 del 12-05-21 prevenzione incendi stagione 2021 – pag.1

VISTO il Titolo III del D.to L.vo n°139 dell' 08/03/2006 e s.m.i in materia di Prevenzione Incendi;

VISTO l'art. 255 del D.to L.vo 03/04/2006, n°152 e s.m.i recante "Norme in materia ambientale";

VISTA l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007;

VISTO il Dlgs 152 del 03/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

PRESO ATTO che con il Decreto legge 24 giugno 2014 n° 91, convertito in Legge 11/08/2014 n. 116 che modifica il D.lgs .152 del 03/04/2006, riguardante la bruciatura dei residui vegetali ed in particolare l'art. 14 comma 8 lett. b) che così recita *"all'articolo 256-bis dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente: «6-bis. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in piccoli cumuli. Di tale materiale e' consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali e' sempre vietata"*;

VISTA la legge n. 116 del 11/08/2014;

VISTO il Decreto Assessoriale Territorio e Ambiente n. 234/Gab del 30/09/2014, che recepisce quanto previsto dall'art. 14 comma 8 Legge n. 116 del 11/08/2014, che ha introdotto il comma 6 bis all' art. 256 del D. Lgs. 03/04/2006, n ° 152;

VISTI gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale;

VISTI gli artt. 14 e 29 del codice della strada 30 Aprile 1992, n.285.

ORDINA

Art. 1 - Durante il periodo compreso tra la data del 15 giugno 2021 ed il 15 ottobre 2021 è fatto divieto, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade comunali, provinciali o statali ricadenti sul territorio comunale di:

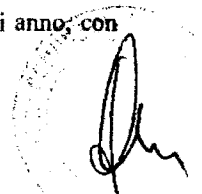
- a) accendere fuochi;
- b) usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville;
- c) fumare e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco.
- d) dalle ore 6,00 alle ore 9,00 ad esclusione delle giornate calde e ventose, nel periodo dell'anno che va dal 1 ° gennaio al 14 giugno e dal 16 ottobre al 31 dicembre e consentita la combustione di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture in loco di piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiori a tre metri steri (lo stero è l'unità di misura di volume apparente usata per il legname ed equivale ad un metro cubo vuoto per pieno) per ettaro (art. 14 comma 8 Legge n. 116 del 11/08/2014).

Art. 2 - I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i proprietari di cascinali, fienili e fabbricati in genere destinati all'agricoltura, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali, con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia, a proprie cura e spese, dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade ed alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo, per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.

Nei terreni ricadenti in zone soggette a particolari vincoli di tutela ambientale (siti di interesse comunitario, zone di protezione speciale, etc. ...), gli interventi di ripulitura o apertura di viali parafulco dovranno, nel rispetto delle specifiche norme di tutela vigenti per i siti stessi, essere preventivamente concordati con gli Enti e le Autorità territorialmente competenti alla loro gestione e vigilanza, nonché con il Distaccamento Forestale di riferimento.

Nei terreni di estensione superiore a mq 3.000 (tremila), e qualora le relative dimensioni lo consentano, è ammessa, in sostituzione della pulizia dell'intera area, l'apertura di viali parafulco distanti almeno metri 6,00 (sei) dal confine con le proprietà limitrofe al terreno, da estendere a metri 20,00 (venti) in corrispondenza dei confini su strada (anche se trattasi di strade vicinali, trazzere, etc. ...).

I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno, con



avvertenza che, in caso di inosservanza, sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine suindicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, qualora si ravvisi pericolo per la pubblica incolumità provvedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori, anche ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica.

Art. 3 - La sterpaglia, la vegetazione secca in genere, presente in prossimità di strade pubbliche e private, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, in tutte le aree libere all'interno dei centri urbani, dovrà essere eliminata per una fascia di rispetto di lunghezza non inferiore a mt. 20,00.

Art. 4 - I concessionari di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 50,00.

Art. 5 - Nel caso di aree intestate a più proprietari, gli obblighi di cui all'art. 2 fanno carico a ciascuno di essi, i quali, ancorché collettivamente, potranno provvedervi tanto individualmente (ove fossero in grado di dimostrare il materiale possesso esclusivo di una ben definita porzione dell'area, benché non ancora di fatto frazionata) quanta rappresentativamente (per conto di tutti i comproprietari), purché si provveda, nell'una e nell'altra eventualità, e tramite apposita documentazione, ad informare tempestivamente della circostanza gli Uffici Comunali di Protezione Civile, fatta salva, in caso di inadempienza e di tale mancata preventiva comunicazione, l'applicazione individuale delle relative sanzioni ed implicazioni penali di cui al successivo art. 8.

Tali obblighi fanno altresì carico, nelle more del perfezionamento dei relativi atti e procedure catastali, agli eredi legittimi (o ai tutori degli stessi) di proprietari non più viventi, nonché ai nuovi proprietari od ai legali rappresentanti di società, cooperative, etc. che avessero nel frattempo rilevato la proprietà dei relativi immobili, laddove, però, i precedenti proprietari siano in grado di esibire valida documentazione in merito.

Art. 6 - Al fine di consentire un razionale ed efficace controllo territoriale da parte degli Organi preposti a ciò (anche in relazione alle responsabilità imputabili in caso di incendi), i soggetti obbligati agli adempimenti di cui all'art. 2 che abbiano provveduto alla loro esecuzione sono tenuti a darne comunicazione al Sindaco, per il tramite dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile. Il semplice accertamento, da parte degli Organi elencati al successivo art. 11, della mancata attuazione degli obblighi sanciti dalla presente ordinanza (sempreché la relativa area non sia stata frattanto interessata - anche nel corso del procedimento di cui appresso - da incendio sviluppatosi o propagatosi per evidente inosservanza dei suddetti obblighi, nel qual caso si attueranno direttamente le procedure sanzionatorie di cui all'art. 8 comma 2), costituirà titolo per l'avvio del procedimento nei confronti dei soggetti inadempienti, con formulazione di diffida ad adempiervi entro un breve termine (da 3 a 10 giorni, secondo la gravità della situazione valutata dai citati Organi) e con obbligo di comunicare l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti.

Nel caso, prevedibile, della materiale impossibilità di sottoporre a verifica tutti i luoghi oggetto delle predette diffide, la mancata comunicazione di cui sopra, in quanto finalizzata alla loro verifica selettiva e mirata, costituirà titolo per la constatazione d'ufficio.

Art. 7 - Fermo restando il divieto assoluto di accensione e bruciature delle stoppie e di qualsiasi materiale vegetale su tutti i terreni del territorio comunale nel periodo suindicato, gli interventi di pulizia potranno continuarsi anche oltre il succitato termine del 15 giugno con obbligo di rimuovere il materiale proveniente dalla pulizia dei terreni a cura e spese degli interessati, mediante conferimento differenziato presso appositi centri, con divieto assoluto, comunque, di abbandonare sulle predette aree cumuli di alcun genere.

Art. 8 - Fermo restando le norme previste dagli artt. 423, 423 bis e 449 del codice penale le violazioni alle norme di cui al presente provvedimento saranno punite con le seguenti sanzioni:

- nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione pecuniaria da euro 173,00 ad euro 695,00 determinata ai sensi dell'art. 29 del vigente Codice della Strada. La misura della sanzione pecuniaria amministrativa è aggiornata ogni due anni in applicazione del D.L.vo n° 285 del 30.04.1992;
- per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, sarà elevata una sanzione pecuniaria da euro 51,00 ad euro 258,00 così come previsto dall'art. 40, comma 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16;
- nel caso di procurato incendio a seguito dell'esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio d'incendio durante il periodo dal 15 giugno al 15 ottobre, sarà applicata una sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 2.000.000 (€1032,91) e non superiore a lire 20.000.000 (€10.329,14), ai sensi dell'art. 10 della Legge n° 353 del 21.11.2000;
- trovano, inoltre, applicazione le disposizioni previste dal D. Lgs. 152/2006.

Art. 9 - Gli inadempienti saranno responsabili, civilmente e penalmente, fermo restando, comunque, l'obbligo della pulizia/bonifica delle aree interessate, dei danni che si dovessero verificare a seguito di incendi, a persone e/o beni mobili e immobili per l'inosservanza della presente Ordinanza ai sensi degli artt. 423, 423 bis, 424, 425, 449 e 650 del C.P.-

Ai sensi dell'art. 10 della Legge 21/11/2000, n°353 "Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia."

Art. 10 - Chiunque avvisti un incendio è obbligato a darne immediata comunicazione ai Vigili del Fuoco o al Servizio Antincendio Boschivo del Corpo Forestale o alla Polizia Municipale, fornendo le indicazioni necessarie per la sua individuazione ai seguenti numeri telefonici:

- 115 Vigili del Fuoco;
- 1515 Servizio Antincendio Boschivo Corpo Forestale;
- 0935/71127 Comando di Polizia Municipale di Regalbuto.

Art. 11 - Il Comando locale dei Carabinieri ed il Comando di Polizia Municipale sono incaricati di far eseguire la presente Ordinanza, il Comando di P.M., in particolare, è incaricato di provvedere alla convalida degli accertamenti all'uopo effettuati nonché all'applicazione delle relative sanzioni e procedure connesse, entro i termini previsti dell'art. 14 della Legge 689/81, sulla scorta dei procedimenti come descritti all'art. 8.

Art. 12 - Alla presente Ordinanza sarà data ampia pubblicità attraverso la pubblicazione all'Albo del Comune e nel sito internet: www.comune.regalbuto.en.it.

Art. 13 - La presente Ordinanza decorre dal 15/06/2021 a tutto il 15/10/2021, salvo eventuali proroghe dettate da esigenze riconducibili al perdurare di condizioni di siccità o di pericoli di incendio, fermo restando l'obbligo, anche al di fuori del periodo previsto dall'art. 1, del mantenimento della pulizia dei terreni per mitigare i rischi di natura igienico-sanitaria.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso gerarchico dinanzi al Prefetto di Enna entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o, entro 60 giorni, ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Si dispone che copia della presente Ordinanza venga notificata a:

- Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Enna;
- Libero Consorzio Comunale di Enna;
- Dirigente Settore - Servizio Manutenzione, Patrimonio e P.C., sede;
- Comando Polizia Municipale, sede;
- Comando dei Carabinieri di Regalbuto;
- Comando Provinciale dei VV.F., Enna;
- Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Enna;
- Azienda Regionale Foreste Demaniali, Enna;
- Dipartimento Regionale della Protezione Civile di Enna;
- Distaccamento Forestale di Agira;
- A.N.A.S. s.p.a. - Direz. Reg.le Sicilia, Misterbianco

Regalbuto, li 12-05-2021

IL RESPONSABILE DI SETTORE
AMORE GIUSEPPE

IL SINDACO
BIVONA FRANCESCO

(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)

in data